

FOGLIO INFORMATIVO
Numero 2 DEL 13/12/2022
GARANZIA CONFIDI CENTRO NORD
CON FONDO CENTRALE DI GARANZIA E VOUCHER GARANZIA 3.6.1 c)
("Temporary Crisis Framework")

Sezione I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIDI CENTRO NORD

Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi

Sede legale: Via B. Festaz, 79 - 11100 Aosta (AO) - Tel. 0165/548588 - Fax 0165/43301
Direzione generale: Via Valfonda, 9/11 - 50123 Firenze - Tel. 055/2707345- Fax 055/281615

E-mail: areacrediticentro@confidicentronord.it

Posta certificata: areacrediticentro@pec.confidicentronord.it

sito internet: www.confidicentronord.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta: 91005400071

Codice Fiscale n. 91005400071 e Partita I.V.A.: 01082000074

Iscrizione nel Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente al n. A153738

Iscritto ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB al numero 133 - codice meccanografico 19561

Sezione I bis - Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

(da compilarsi a cura del soggetto incaricato dell'offerta)

Nome: _____

Cognome: _____

☐ Dipendente/collaboratore del Confidi Centro Nord

☐ Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n. _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- il documento "Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario"

- tabella "Tassi Effettivi Globali Medi"

- il presente foglio informativo, composto di n. 4 pagine.

Luogo e data, _____ firma _____

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATI DAL CONFIDI CONNESSA ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO COMMISSIONE DI GARANZIE SU OPERAZIONI FINANZIARIE AMMESSE ALLA RIASSICURAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA L.662/96

Il Confidi garantisce il rimborso dei fidi di cassa (finanziamenti) e di firma (fidejussioni bancarie) concessi ai propri soci dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. Il medesimo Confidi, essendo autorizzato ad accompagnare le PMI nell'accesso al VOUCHER GARANZIA 3.6.1 c) di cui all'articolo 26 della L.R. 73/2018 cui si fa espresso rinvio, si impegna a promuovere ai Soci l'opportunità del contributo in c/capitale a fronte delle commissioni di garanzia connesse al rilascio della stessa. Nella fattispecie i Soci richiedenti devono essere esclusivamente PMI iscritte al Registro delle Imprese nonché professionisti con la sede principale o almeno un'unità locale nel territorio toscano e rispondenti a specifiche condizioni di ammissibilità definite dalla L.R. 73/2018 e nelle "Disposizioni operative del Fondo di Garanzia L.662/96" vigenti (cui si fa espresso rinvio www.fondidigaranzia.it) adottate dal Consiglio di Gestione e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi di garanzia possono sostenere operazioni finanziarie finalizzate alla copertura finanziaria di programmi di investimento, ovvero delle esigenze di capitale circolante, come pure le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di attività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi. L'importo massimo delle operazioni finanziarie ammissibili è pari ad € 800.000,00 e devono essere riferite alla sede principale dei Soci richiedenti ovvero all'unità locale ubicata nel territorio toscano.

Il Confidi, su richiesta dei predetti soci, presta una garanzia agli intermediari volta ad assicurare il puntuale rimborso dei fidi in questione. Pertanto, gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei fidi direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente, qualora il Confidi abbia rilasciato una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile". L'intervento del Confidi a garanzia dei fidi concessi dai predetti intermediari ai soci del Confidi stesso si configura nei confronti del socio come un "credito di firma". Pertanto, il socio è tenuto a corrispondere al Confidi le spese di istruttoria della richiesta di garanzia, la commissione di gestione a copertura delle spese amministrative per la gestione del continuo della garanzia nonché la commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

A seguito della concessione all'impresa socia della propria garanzia, il Confidi riassicura l'operazione al Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96. Le operazioni presentate dai predetti soci e ammesse alla riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia possono usufruire di un'agevolazione a fondo perduto concessa dalla Regione Toscana a valere sulla dotazione del fondo della sub azione 3.6.1 c) del POR 14/20 per abbattere il costo della garanzia (c.d. VOUCHER GARANZIA 3.6.1 c).

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. In tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia").

Sezione III - PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI CONNESSA ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO COMMISSIONE DI GARANZIE SU OPERAZIONI FINANZIARIE AMMESSE ALLA RIASSICURAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA

- Quota Sociale.** Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi, è necessario preliminarmente diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo una quota sociale per un importo pari ad euro 516,00. La quota sociale deve essere riconosciuta - tramite bonifico - al Confidi all'atto della presentazione della domanda di presentazione a socio.
- Spese di istruttoria.** Il socio deve riconoscere al Confidi le spese per verificare la capacità di rimborsare alle scadenze convenute il fido allo stesso concesso o da concedere da parte delle banche o di altri intermediari finanziari. Tali spese sono pari al 2,00% del valore nominale del fido deliberato (valore nominale del finanziamento o valore nominale della fidejussione bancaria), da calcolarsi per ogni linea di credito richiesta con un minimo di € 300,00 (trecento/00). L'importo delle spese di istruttoria deve essere riconosciuto al Confidi in un'unica soluzione al momento dell'erogazione/messa a disposizione del fido garantito tramite ordine di addebito autorizzato a favore del Confidi stesso. Qualora il socio rinunci al fido deliberato dovranno comunque essere corrisposti - tramite bonifico - € 300,00 (trecento/00) per l'istruttoria della pratica.

3. **Commissione di gestione.** Il socio deve riconoscere al Confidi una commissione di gestione annua a copertura delle spese amministrative per la gestione nel continuo della garanzia. Tale commissione è pari allo 0,20% del valore garantito del fido per il numero di anni di durata del medesimo ed è corrisposta e versata dal Socio in un'unica soluzione in via anticipata all'atto di erogazione/messa a disposizione del fido garantito tramite ordine di addebito autorizzato a favore del Confidi
4. **Commissione per la prestazione della garanzia.** Il socio deve riconoscere al Confidi una commissione per la remunerazione del rischio di perdita al quale il Confidi stesso si espone nel rilasciare la garanzia. Tale commissione è commisurata al rischio effettivamente assunto dal Confidi e viene corrisposta e versata dal Socio in un'unica soluzione in via anticipata all'atto di erogazione/messa a disposizione del finanziamento.
La commissione in parola viene determinata in percentuale del valore garantito del finanziamento e/o della fidejussione bancaria al netto della quota di rischio coperta dalla riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per il numero di anni di durata del medesimo e varia a seconda della tipologia dell'operazione, del grado di rischiosità attribuito dal Confidi al socio richiedente attraverso la determinazione della probabilità di inadempimento del richiedente secondo la metodologia di calcolo utilizzata dal Fondo Centrale di Garanzia. Di seguito alcuni esempi esemplificativi.

Es. finanziamento di euro 100.000 durata 12 mesi (breve termine), garanzia Confidi 80% riassicurabile all'90% dal FCG.

- Senza intervento del Fondo Centrale la commissione per la prestazione della garanzia sarà pari a euro 240 in quanto:
100.000 euro x 80% = 80.000 euro importo garantito dal Confidi
80.000 euro x 0,30% = euro 240
- Con intervento del Fondo Centrale la commissione per la prestazione della garanzia sarà pari a euro 24 in quanto:
100.000 euro x 80% = 80.000 euro importo garantito dal Confidi
80.000 euro x 90% = 72.000 euro importo riassicurato dal Fondo Centrale
80.000 euro - 72.000 euro = 8.000 euro quota non coperta dal Fondo Centrale
8.000 euro x 0,30% = euro 24

Sviluppando il precedente esempio per le diverse classi di rating (utilizzando le ipotesi: finanziamento euro 100.000, durata 12 mesi) avremo:

	Commissione annua per operazioni di breve termine senza intervento del FCG	Commissione annua per operazioni di breve termine con intervento del FCG	Differenziale a favore dell'impresa
Rischiosità Bassa (fascia 1)	0,30% <i>Commissione a carico dell'impresa: 240</i>	0,30% <i>Commissione a carico dell'impresa: 24</i>	Euro 216
Rischiosità Medio Bassa (fascia 2)	0,80% <i>Commissione a carico dell'impresa: 640</i>	0,80% <i>Commissione a carico dell'impresa: 64</i>	Euro 576
Rischiosità Media (fascia 3)	1,60% <i>Commissione a carico dell'impresa: 1.280</i>	1,60% <i>Commissione a carico dell'impresa: 128</i>	Euro 1152
Rischiosità Alta (fascia 4)	2,80% <i>Commissione a carico dell'impresa: 2.240</i>	2,80% <i>Commissione a carico dell'impresa: 224</i>	Euro 2.016
Rischiosità Elevata (fascia 5)	3,40% <i>Commissione a carico dell'impresa: 2.720</i>	3,40% <i>Commissione a carico dell'impresa: 272</i>	Euro 2.448

Es. finanziamento di euro 100.000 durata 60 mesi (medio termine), garanzia Confidi 80% riassicurabile all'90% dal FCG.

- Senza intervento del Fondo Centrale la commissione per la prestazione della garanzia sarà pari a euro 2.000 in quanto:
100.000 euro x 80% = 80.000 euro importo garantito dal Confidi
80.000 euro x 0,50% x 5 anni = euro 2.000
- Con intervento del Fondo Centrale la commissione per la prestazione della garanzia sarà pari a euro 200 in quanto:
100.000 euro x 80% = 80.000 euro importo garantito dal Confidi
80.000 euro x 90% = 72.000 euro importo riassicurato dal Fondo Centrale
80.000 euro - 72.000 euro = 8.000 euro
8.000 euro x 0,50% x 5 anni = euro 200

Sviluppando il precedente esempio per le diverse classi di rating (utilizzando le ipotesi: finanziamento euro 100.000, durata 60 mesi) avremo:

	Commissione annua per operazioni di breve termine senza intervento del FCG	Commissione annua per operazioni di breve termine con intervento del FCG	Differenziale a favore dell'impresa
Rischiosità Bassa (fascia 1)	0,50% <i>Commissione a carico dell'impresa: 2.000</i>	0,50% <i>Commissione a carico dell'impresa: 200</i>	Euro 1.800
Rischiosità Medio Bassa (fascia 2)	0,70% <i>Commissione a carico dell'impresa: 2.800</i>	0,70% <i>Commissione a carico dell'impresa: 280</i>	Euro 2.520
Rischiosità Media (fascia 3)	1,10% <i>Commissione a carico dell'impresa: 4.400</i>	1,10% <i>Commissione a carico dell'impresa: 440</i>	Euro 3.960
Rischiosità Alta (fascia 4)	1,50% <i>Commissione a carico dell'impresa: 6.000</i>	1,50% <i>Commissione a carico dell'impresa: 600</i>	Euro 5.400
Rischiosità Elevata (fascia 5)	2,00% <i>Commissione a carico dell'impresa: 8.000</i>	2,00% <i>Commissione a carico dell'impresa: 800</i>	Euro 7.200

Le predette spese e commissioni non vengono restituite al socio a seguito dell'estinzione anticipata – anche parziale - del finanziamento rispetto alla sua durata originaria.

5. **Ristrutturazione del debito, moratoria, rinegoziazione del piano di ammortamento con allungamento:** Il Socio deve riconoscere a Confidi le spese di istruttoria pari ad € 300,00 (trecento/00) in misura fissa, la commissione di gestione pari allo 0,20% annuo da calcolare sull'importo residuo garantito del finanziamento per il numero degli anni di allungamento del piano di ammortamento e la commissione per la prestazione della garanzia pari allo 1,40% annuo (percentuale massima) da calcolare sull'importo residuo garantito del finanziamento per il numero degli anni di allungamento del piano di ammortamento. Tali spese e commissioni sono versate dal Socio in un'unica soluzione tramite ordine di addebito alla sottoscrizione dell'atto di integrazione del contratto originario
6. **Altre Spese:** Il Socio deve riconoscere a Confidi spese di istruttoria pari ad € 300,00 (trecento/00) in misura fissa in caso di: trasferimenti, accolti, surroghe e ripianificazione di piani di ammortamento senza allungamento della durata. Nel caso di liberazione di eventuali garanti il Socio deve riconoscere a Confidi spese di istruttoria pari ad € 500,00 (cinquecento/00).Le suddette spese di istruttoria .devono essere corrisposte tramite ordine di addebito autorizzato o bonifico a favore del Confidi.
7. **Interessi di mora su crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal confidi), il socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all'ammontare del

finanziamento rimborsato agli intermediari finanziari dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

8. **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)

Per le operazioni di finanziamento il Socio può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio previsto dall'Art. 2 della legge sull'usura (l.n.108/1996) presso la sede del Confidi nonché sul sito internet www.confidicentronord.it

Sezione IV – VOUCHER GARANZIA 3.6.1 c)

La Regione Toscana, per favorire l'accesso al credito delle PMI toscane, ha costituito un fondo per la concessione di sovvenzione in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie riassicurate al Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96 (c.d. VOUCHER GARANZIA 3.6.1 c). L'intervento è attuato con la modalità valutativa a sportello, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013), modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020), della L.R. n. 71/2017, della L.R. n. 73/2018 Garanzia Toscana, della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" e ss.mm.ii. (Temporary framework).

Il VOUCHER GARANZIA 3.6.1 c) è un contributo in conto capitale a cui possono accedere le PMI che abbiano sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale toscano, socie del Confidi, che abbiano ottenuto, secondo le modalità ed i termini descritti nella precedente Sezione II, una garanzia consortile riassicurata dal Fondo Centrale di Garanzia. Il contributo in conto capitale è riconosciuto al socio nella misura dell'1,50%, del finanziamento **garantito e riassicurato**, come stabilito dalla L.R.73/2018 ed è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il Socio per poter accedere al contributo (c.d. VOUCHER GARANZIA 3.6.1 c) deve farne richiesta alla Società Sviluppo Toscana Spa tramite il Confidi. Il Socio è obbligato, a pena di revoca del contributo concesso, al rispetto dei seguenti obblighi:

- curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla commissione di garanzia, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi alla concessione;
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del programma comunque richieste dalla Regione e/o dagli Enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando e di eventuali integrazioni, entro un limite massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR FESR 2014-2020) tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del FESR (<http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/obblighi-beneficiari>);
- adempiere agli obblighi previsti dall'art. 35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. *Decreto Crescita*) convertito con modificazioni con L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone di pubblicare con le modalità specificate al citato articolo, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla norma citata e, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
- mantenere anche per 8 anni successivi all'erogazione del contributo:
 - a) l'unità produttiva localizzata in Toscana;
 - b) il requisito di essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare o da altre Leggi speciali che comporti la distrazione del bene oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sezione V - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria al Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese e per commissioni.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure al momento dell'eventuale **chiusura anticipata** dell'operazione garantita (previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti). Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione da parte dell'istituto finanziatore delle garanzie rilasciate dal Confidi, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Ai sensi dell'art. 1203 del Codice Civile, a seguito della liquidazione agli intermediari garantiti degli importi dovuti, il Confidi potrà rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa): Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che sorge a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora e spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.)

Modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche praticate: Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla vigente normativa in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs 385/93.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il socio può presentare un reclamo al Confidi, per lettera raccomandata A/R indirizzata a Confidi Centro Nord Soc. Coop. - Via B. Festaz, 79, 11100 Aosta (AO), fax: 0165 43301, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: reclami@confidicentronord.it o posta elettronica certificata: reclami@pec.confidicentronord.it. Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni. Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

Le comunicazioni periodiche e qualunque altra comunicazione al Socio vengono trasmesse gratuitamente dal Confidi al Socio in forma cartacea o in forma elettronica all'indirizzo indicato dallo stesso. In ogni momento del rapporto il Socio ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata previa comunicazione al Confidi e si impegna a comunicare eventuali variazioni dei predetti indirizzi.

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confidi Centro Nord Soc. Coop. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale del Confidi.

Definizione PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

Voucher Garanzia 3.6.1 c): contributo in conto capitale su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del FCG.

Finanziamento chirografario: credito per cassa concesso sotto qualsiasi forma da una banca o da un intermediario finanziario non assistito da alcuna garanzia reale e destinato a sostenere le esigenze finanziarie dell'impresa socia del Confidi.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi.

successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche alle PMI.

Credito di firma: la garanzia prestata dal Confidi, su richiesta del cliente/debitore garantito, con il quale il Confidi stesso si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente/debitore garantito dalle banche o da altri intermediari finanziari.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.

Fondo Centrale di Garanzia (FCG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di fido concessi dalle Banche alle PMI.

Temporary Crisis Framework: Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti - Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per la descrizione dettagliate delle nuove misure si rimanda alla Circolare n. 6/2022 del Gestore Mediocredito Centrale

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Data

per CONFIDI CENTRO NORD SOC.COOP.